



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

sezione civile, settore lavoro

in composizione monocratica in persona del giudice Lucio Ardigo
pronuncia

SENT. N. 2012/122

RUOLO N. 2011/0118

CRON. N.2012/816

S E N T E N Z A

nella causa civile col rito del lavoro iscritta al n. 118/11 RGL promossa da:

1. EMANUELA AGATI (GTAMNL70B55H294N)
2. BRUNO ALLEGRINI (LLGBRN47P11D004H)
3. MASSIMILIANO ARCANGELI (RCNMSM71P07H294E)
4. LAURA BAGLI (BGLLRA67P43H294R)
5. PATRIZIA BALDAZZI (BLDPRZ67T67H294Z)
6. GABRIELLA BALDAZZI (BLDGRL42T59H294U)
7. PIER PAOLO BALDUCCI (BLDPPL63L15I304D)
8. MIRANDA BARBANTI (BRBMND72B66H294S)
9. CATIA BARONI (BRNCTA62A57H294T)
10. ALESSANDRA BARTOLI (BRTLSN69P64H294J)
11. OLIVIERO BARTOLUCCI (BRTLVR60S27H501F)
12. ERALDO BARTOLUCCI (BRTRLD53P13I459V)
13. DEBORAH BASSOLI (BSSDRH70P43H294F)
14. CINZIA BENTIVEGNA (BNTCNZ64P45C814O)
15. SILVIA BENZI (BNZSLV77C71H294P)
16. STEFANO BERARDI (BRRSFN63T25H294Q)
17. ROBERTA BERARDI (BRRRRT68M70H294S)
18. PATRIZIO BERNARDI (BRNPRZ50E18A944F)
19. EMILIANA BERTOZZI (BRTMLN70T68H294Q)
20. MIRKO BETTI (BTIMRK68P06H294E)
21. MONICA BIANCHI (BNCMNC63T64F205S)
22. MARIO BINI (BNIMRA48L31I681D)
23. GIANCARLO BORGHINI (BRGGCRS6H01H294W)
24. MARCO BOSCHETTI (BSCMRC60B23H294V)
25. CARLA STEFANIA BOSCO (BSCCLS50H65L400N)
26. DEANNA BRAZZINI (BRZDNN53B66C573M)

Depositata il giorno

- 1 MAR. 2012

Il Cancelliere

Funzionario Giudiziario
Susanna Ceccolini
Susanna Ceccolini

OGGETTO:

LAVORO PUBBLICO

- 202. ELISABETTA ZAFFERANO (ZFFLBT65E50A436D)
- 203. ANNAMARIA ZAMAGNI (ZMGNMR60D62H294F)
- 204. MARINO ZAMAGNI (ZMGMRN48B11H294B)
- 205. VALTER ZANDOLI (ZNDVTR63R11H294W)
- 206. AMERLINA ZIROLI (ZRLMLN61B47C096H)

Tutti rappresentati e difesi dagli avv. Michel MARTONE , Thomas MARTONE , Gianluca LUCCHETTI e Giuliano ZAMAGNI ed elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo sito in Rimini Via Ariete n. 18

RICORRENTI

contro

COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Wilma Marina BERNARDI della civica avvocatura del Comune medesimo ed elettivamente domiciliato in Rimini P.zza Cavour n. 27.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per le parti ricorrenti :

- accertare e dichiarare per i motivi dedotti in narrativa legittimità dell'art. 3.1.1. del CCDI per il personale dell'Ente Comune di Rimini per il quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1 giugno 2000 e , per l'effetto
 - accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti a percepire come trattamento economico accessorio sia le somme a titolo di indennità di vigilanza sia quelle a titolo di indennità di disagio;
 - accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del Comune di Rimini ad agire per la ripetizione delle somme corrisposte agli odierni ricorrenti a titolo di indennità di disagio negli anni dal 2000 al 2006;
 - in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto del Comune di Rimini ad agire per la ripetizione delle somme corrisposte agli odierni ricorrenti a titolo di indennità di disagio fino al 2 novembre 2005, previa, se necessaria, la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36, dell'art. 2948 e, nella parte in cui non prevede che la prescrizione quinquennale debba applicarsi, oltre che per i crediti del lavoratore anche per la ripetizione delle somme comunque corrisposte dal datore di lavoro in relazione al contratto di lavoro di cui si assume l'indebita erogazione.
 - previa declaratoria di legittimità dell'art. 3.1.3 del CCDI sottoscritto l'1.6.2000, rigettarsi la domanda riconvenzionale spiegata dal Comune.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Per la parte resistente :

-in via principale , respingere ogni domanda dei ricorrenti siccome in parte inammissibile e, quanto al resto, infondata;

-in via riconvenzionale:

-accertare e dichiarare la nullità *ab origine* del CCDI 1.6.2000 nella parte in cui (art. 3.1.3) recepisce, per il personale della polizia municipale della categoria "C", la disciplina sulla corresponsione dell'indennità di disagio contenuta nell'accordo aziendale 8.3.1999 in contrasto con il CCNL 1/04/1999 e con l'art. 7 dlgs n. 165/2001;

-accertare e dichiarare che le somme erogate ai ricorrenti dal Comune di Rimini a titolo di indennità di disagio nel periodo novembre 2000-maggio 2004 per gli Ispettori e specialisti di P.M. e per il periodo novembre 2000-febbraio 2007 per gli agenti di P.M. sono state percepite senza idoneo titolo;

-accertare e dichiarare il diritto del Comune di Rimini a chiedere ed ottenere la restituzione dai ricorrenti delle somme da questi ultimi indebitamente percepite a titolo di indennità di disagio, negli indicati periodi, maggiorate degli interessi legali dalla messa in mora al saldo ;

-condannare ciascun ricorrente a restituire al Comune di Rimini la somma complessiva indebitamente erogata e percepita, da maggiorarsi degli interessi legali dalla messa in mora al saldo e, più precisamente, la somma indicata, di seguito, a fianco di ciascun ricorrente o la diversa somma che risultasse comunque dovuta all'esito della presente causa... (segue elenco con i singoli nominativi e relativi importi lordi divisi in due gruppi C e D come da doc.12).

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

MOTIVAZIONE

La presente causa verte sulla questione relativa al diritto dei ricorrenti , tutti dipendenti della Polizia Municipale di Rimini iscritti nel periodo di riferimento nelle categorie C) e D) del sistema di classificazione del personale adottato dall'Ente Pubblico convenuto , a percepire in aggiunta alla indennità di vigilanza prevista dalla contrattazione collettiva nazionale , la specifica indennità di disagio contemplata dalla contrattazione decentrata.

In particolare il CCNL del personale del comparto "Regioni - Autonomie locali" del 1 aprile 1999 aveva demandato alla contrattazione di secondo livello il compito di regolare "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità di compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie a, b e c" [combinato disposto degli art. 4, comma 1, lett. c) e 17, comma 2, lett. e) CCNL del 1 aprile 1999].

In base a tale previsione normativa l'art. 3.1 del CCDI per il personale dell'Ente Comune di Rimini del 1\06\2000 aveva riconosciuto il diritto a percepire un'indennità di disagio in caso di "esercizio di attività in condizioni particolarmente gravose e, quindi, disagiate rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro".

L'art. 3.1.3 della contrattazione decentrata attuativa del CCNL confermava espressamente "la disciplina specifica per il personale della polizia municipale che svolge le funzioni particolarmente disagiate previste nell'apposito accordo".

L'accordo sottoscritto in data 8 marzo 1999 stabiliva poi che l'erogazione dell'indennità di disagio fosse riconducibile alle seguenti ipotesi: - svolgimento di servizi durante le festività, settimanali ed infrasettimanali, nonché le ore serali e notturne; - assolvimento di servizi obiettivamente disagiati per le modalità di espletamento, ovvero per particolari situazioni ambientali o sociali; - sottoposizione ad agenti atmosferici avversi od oggettivamente disagiati per effetto di agenti climatici".

L'accordo, inoltre, dopo aver dettagliatamente individuato le ipotesi di erogazione dell'indennità di disagio in caso di servizi esterni, servizi festivi, interni ed esterni, servizi serali, interni ed esterni (ore 19,00-01,00) e servizi notturni, interni ed esterni (ore 01,00-07,00)", stabiliva poi che l'indennità dovesse essere erogata "in relazione alla fascia di disagio correlata alle attività della posizione di lavoro ricoperta, calcolata attraverso una valutazione media ponderata, secondo il criterio della prevalenza, nonché in relazione all'attività disagiata effettivamente svolta".

E' peraltro accaduto che gli organi ispettivi della Ragioneria dello Stato abbiano contestato al Comune l'indistinta corresponsione dell'indennità di disagio a tutto il personale dell'area della vigilanza, che avrebbe dovuto formare oggetto, invece, di specifica corresponsione solo a coloro che svolgevano quelle funzioni che, in sede di contrattazione decentrata, andavano individuate come particolarmente gravose (cfr. combinato disposto art. 17 comma 2 lett. e) et art. 4 commi 2 CCNL sottoscritto 11.4.99- doc.2).

In sede di prima applicazione delle richiamate norme contrattuali nazionali, con il CCDI sottoscritto in data 1\06\2000 e parti procedevano all'art. 3.1.2, a individuare tre tipologie di funzioni "particolarmente disagiate" nonché poi, con l'art. 3.1.3 del medesimo accordo veniva, previsto che "rimane confermata, in via transitoria, la disciplina specifica per il personale della polizia municipale della categoria C' che svolge le funzioni particolarmente disagiate previste nell'apposito accordo, fino al perdurare del servizio specificatamente previsto e/o all'emanazione di nuova disciplina di legge o contrattuale".

Osservavano gli Ispettori che tale specifica disciplina (contenuta in accordo aziendale del 26\5\1998, rivisitato con l'accordo sottoscritto l'8.3.1999), non recava l'individuazione di funzioni "particolarmente disagiate", per cui l'indennità di disagio finiva per compensare gli stessi

servizi (festivi, serali, esterni) che, a ragione dell'ordinario disagio che comportano, sono già compensati dall'indennità di vigilanza.

In particolare si faceva rilevare come il personale della vigilanza percepisse già una specifica indennità di vigilanza (prevista indistintamente in capo a tutta l'area della vigilanza, diretta a compensare gli specifici disagi (lavoro serale, estivo, esterno) e gli ordinari rischi (con riferimento alle funzioni di PS) che caratterizzano l'attività dei vigili urbani per cui risulta preclusa l'erogazione di ulteriori compensi correlati alla stessa condizione di lavoro.

Alla luce dei citati rilievi ispettivi il Comune rilevava come l'art. 3.1.3 del CCD 1.6.2000, nella parte che richiama e fa propria, ancorchè in via transitoria, la disciplina del precedente accordo aziendale contrastante con le previsioni contenute nell'art. 17, comma 2, lett. e) et 4 comma 2 del successivo CCNL 1.4.1999, dovesse ritenersi per tale motivo affetto da nullità -o quantomeno deve ritenersi inefficace/inapplicabile- con la sola eccezione delle previsioni concernenti il lavoro notturno, i cui compensi non formano oggetto della richiesta restituzione: dovendo la materia dei rapporti tra contratti collettivi di diverso livello nell'impiego alle dipendenze della p.a. svolgersi nel rispetto del contratto di primo livello, da considerarsi alla stregua di norma imperativa (cfr. Cass. sez. lav. N. 10099/2007).

Sulla base di quanto disposto dall'art. 40, comma 3, dlgs n. 165/2001 ("la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali...") il Comune riteneva come le parti non potessero sottoscrivere, in sede decentrata, un CCDI in contrasto con il limite, risultante espressamente dal contratto collettivo nazionale, dell'attribuzione dell'indennità di disagio solo a fronte dello svolgimento effettivo di funzioni lavorative previamente individuate come particolarmente gravose -tali non potendosi ritenere quelle individuate nei precedenti accordi aziendali perché riconducibili all'ordinario disagio già remunerato- se non violando anche l'art. 7, comma 5 Dlgs 165 cit. (con conseguente accordo contra legem).

Sulla base di tali argomentazione il Comune ha richiesto pertanto ai ricorrenti la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di disagio percepite fra il mese di novembre 2000 e il dicembre 2006.

Così sintetizzata la presente vicenda processuale - e salvo il buon diritto del Comune ad ottenere la restituzione dagli agenti Bartolucci Eraldo, Boschetti Marco, Filauro Giorgio, FRANCHINI Carla, Garutti Maurizio, IMPERATO Ciro, Misericocchi Roberta, Nardi Dario, Paci Roberto, Paci Silvia, PACILLI Grazia, Picci Luciano, Riceputi Giorgio, Tagliati Emerio e Tavella Maria Carla tutti inquadrati nella categoria D del personale comunale della somme corrisposte dal gennaio del 2000 al mese di maggio 2004 a titolo indennità di disagio riservata al solo personale rientrante nelle categorie A, B, C - la domanda dei ricorrenti appare sostanzialmente fondata.

Va detto infatti che il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di disagio era fondata su uno specifico accordo in tale senso intercorso tra le parti, vale a dire il sopra richiamato contratto integrativo al quale il CCNL aveva demandato lo specifico compito di individuare "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità di compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie a, b e c".

La contrattazione decentrata ha agito dunque nel pieno rispetto dell'art. 40 del d. lgs. n. 165 del 2011, secondo cui, come noto, per il pubblico impiego "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali".

Va ricordato allora come la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di lavoro pubblico privatizzato abbia chiarito come nell'interpretazione del contratto collettivo l'accertamento della comune intenzione dei contraenti debba essere effettuato in base a ciò che risulta obiettivamente voluto nelle clausole dello accordo e che gli atti di gestione del rapporto di lavoro debbano essere adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro.

Non è chi non veda allora come la condotta tenuta dal Comune di Rimini che, dopo che le parti avevano fatto pacifico affidamento sulla piena legittimità dell'accordo relativo alla corresponsione della indennità di disagio ai ricorrenti, ha cambiato unilateralmente la sua posizione eccedendo la nullità dell'accordo negoziale intervenuto, equivalga alla condotta del contraente che non osservi pretestuosamente il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità.

Ed allora trattandosi di un comportamento con cui è stato fatto valere l'assenza genetica di un vincolo contrattuale e poiché nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono sempre adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, risulta evidente come l'Amministrazione Comunale nel caso in esame non potesse esercitare unilateralmente il proprio potere di autotutela - previsto in generale nel diverso ambito amministrativo - in danno dei predetti lavoratori dipendenti.

Risulta dunque accertato che i ricorrenti abbiano legittimamente percepito negli anni dal 2000 al 2006 l'indennità di disagio in applicazione degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti.

Va dichiarata infine la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948 cc sollevata con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost nella parte in cui la norma citata non prevede che la prescrizione quinquennale debba applicarsi, oltre che per i crediti del lavoratore, anche per la ripetizione di somme comunque corrisposte dal datore di lavoro in relazione al contratto di lavoro di cui si assume l'indebita erogazione stante la evidente diversità sostanziale delle situazioni contemplate.

La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione integrale

delle spese processuali tra le parti .

**PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI**

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta dalle parti ricorrenti meglio sopra indicate con ricorso depositato il giorno 3/02/2011 e sulla domanda spiegata in via riconvenzionale dal Comune di Rimini con memoria depositata in data 4/07/2011 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio tra le parti :

1. Rigetta l'eccezione pregiudiziale di legittimità costituzionale dell'art. 2948 cc sollevata dai ricorrenti con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost ;
2. Accertato il diritto del Comune di Rimini ad ottenere la restituzione dagli agenti Bartolucci Eraldo, Boschetti Marco, Filauo Giorgio , Franchini Carla , Garutti Maurizio , Imperato Ciro, Miserochi Roberta, Nardi Dario, Paci Roberto, Paci Silvia, Pacilli Grazia, Picci Luciano, Riceputi Giorgio, Tagliati Emerio e Tavella Maria Carla della somme corrisposte dal gennaio del 2000 al mese di maggio 2004 a titolo indennità di disagio , condanna ciascuno dei predetti agenti a restituire all'Ente convenuto le somme meglio indicate nel foglio allegato alle conclusioni di parte resistente maggiorate degli interessi legali dalla messa in mora al saldo .
3. Accertato che i ricorrenti diversi da quelli sopra indicati al punto 2) hanno legittimamente percepito negli anni dal 2000 al 2006 l'indennità di disagio in applicazione degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti , dichiara che il Comune di Rimini non ha diritto ad ottenere la restituzione a tale titolo delle somme richieste .
4. Spese di lite integralmente compensate fra le parti .

Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 1/03/2012

IL GIUDICE
Lucio ARDIGO

Il Funzionario Giudiziario
Susanna CANCELLIERE
Susanna Cancelliere

TRIBUNALE DI RIMINI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 1 MAR 2012
da Il Funzionario Giudiziario
Susanna CANCELLIERE

Susanna Cancelliere

